



## **GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI NEL BACINO TERRITORIALE DEL COMUNE DI FIDENZA**

### **Disciplinare Tecnico**

#### ***Allegato A.3***

### **Regolamenti Comunali del Servizio di Gestione Rifiuti e della Tassa Rifiuti (TARI) con relative articolazioni del tributo**

ATERSIR - Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti  
Via Cairoli, n. 8/F – 40121 Bologna  
tel. 051/6373411 - cod. fisc. 91342750378  
indirizzo di posta certificata: [dgatersir@pec.atersir.emr.it](mailto:dgatersir@pec.atersir.emr.it)  
Sito web : [www.atersir.it](http://www.atersir.it)



COMUNE DI FIDENZA

# **Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 8 settembre 2014.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 59 del 30 luglio 2015.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29 aprile 2016.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 27 marzo 2017.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 22 febbraio 2018.

## **SOMMARIO**

### **TITOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI**

**pag. 3**

Art. 1 - Oggetto del regolamento, finalità ed ambito di applicazione

Art. 2 – Presupposto impositivo

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 - Componenti del tributo

Art. 5 - Definizione di abitazione principale, fabbricati ed aree fabbricabili

Art. 6 – Somme di modesta entità (importo minimo da versare)

Art. 7 - Funzionario responsabile

Art. 8 – Compensazioni

Art. 9 – Rimborsi

Art. 10 – Sanzioni ed interessi

Art. 11 - Attività di accertamento

Art. 12 – Accertamento con adesione

Art. 13 - Contenzioso

Art. 14 - Dilazione di pagamento di obbligazioni tributarie accertate

Art. 15 – Riscossione coattiva

Art. 16 – Disposizioni finali e norme di rinvio

### **TITOLO 2 – DISCIPLINA dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

**pag. 11**

Art. 17 - Presupposto impositivo

Art. 18 - Soggetti passivi

Art. 19 - Base imponibile

Art. 20 - Determinazione del valore venale delle aree edificabili

Art. 21 - Riduzioni per i terreni agricoli

Art. 22 - Riduzione della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico e per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili

Art. 23 - Determinazione di aliquote e detrazioni di imposta

Art. 24 - Detrazione per l'abitazione principale

Art. 25 - Assimilazioni all'abitazione principale

Art. 26 - Esenzioni

Art. 27 - Quota dell'imposta riservata allo Stato

Art. 28 - Versamento dell'imposta

Art. 29 – Dichiarazione

**TITOLO 3 – DISCIPLINA del TRIBUTO COMUNALE per i SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)**

**pag. 21**

Art. 30 - Presupposto impositivo

Art. 31 – Servizi indivisibili e relativi costi

Art. 32 - Soggetti passivi

Art. 33 - Base imponibile

Art. 34 - Determinazione delle aliquote

Art. 35 - Detrazione per abitazione principale

Art. 36 – Esenzioni ed agevolazioni

Art. 37 - Versamenti

Art. 38 - Dichiarazione

**TITOLO 4 – DISCIPLINA della TASSA sui RIFIUTI (TARI)**

**pag. 26**

Art. 39 – Presupposto impositivo

Art. 40 – Base imponibile

Art. 41 – Obbligazione tributaria

Art. 42 – Determinazione della tariffa di riferimento

Art. 43 – Soggetti passivi e responsabili dell'obbligazione tributaria

Art. 44 – Determinazione degli occupanti per le utenze domestiche

Art. 45 – Categorie delle utenze non domestiche

Art. 46 - Esclusioni

Art. 47 – Riduzioni ed esenzioni

Art. 48 – Piano finanziario

Art. 49 – Tributo giornaliero

Art. 50 – Tributo provinciale

Art. 51 - Dichiarazione

Art. 52 – Versamento del tributo

Art. 53 - Riscossione

Art. 54 – Attività di controllo e accertamento del tributo

Art. 55 - Norme transitorie e finali

## **TITOLO 1**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### **Art. 1 - OGGETTO del REGOLAMENTO, FINALITÀ ed AMBITO di APPLICAZIONE**

1. Questo regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione, nel comune di Fidenza, dell'imposta unica comunale (IUC), istituita dall'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, assicurandone la gestione secondo criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
2. Sono disciplinate autonomamente le tre componenti della IUC:
  - imposta municipale propria (IMU), nel Titolo 2 del regolamento;
  - tributo comunale sui servizi indivisibili (TASI), nel Titolo 3 del regolamento;
  - taxa sui rifiuti (TARI), nel Titolo 4 del regolamento.

#### **Art. 2 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. L'imposta unica comunale si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e fruizione di servizi comunali.

#### **Art. 3 - SOGGETTO ATTIVO**

1. Soggetto attivo del tributo è il Comune di Fidenza, per gli immobili che insistono sul suo territorio.

#### **Art. 4 - COMPONENTI del TRIBUTO**

1. Il tributo si articola in due componenti:
  - a) la componente patrimoniale, costituita dall'imposta municipale propria (IMU), di cui all'art. 13 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
  - b) la componente servizi, articolata a sua volta:
    - nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui all'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinato al finanziamento dei servizi indivisibili comunali, come individuati da questo regolamento;

- nella tassa sui rifiuti (TARI), di cui all'art. 1, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, conferimento, recupero e smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

## **Art. 5 - DEFINIZIONE di ABITAZIONE PRINCIPALE, FABBRICATI ed AREE FABBRICABILI**

1. Ai fini di questo regolamento:

- a) per “**abitazione principale**” si intende l’immobile iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le sue pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile. Qualora due coniugi non legalmente separati abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in due immobili situati in comuni diversi, le agevolazioni competono ad entrambi gli immobili solo a condizione che sia presentata all'ufficio tributi comunale idonea documentazione o altro elemento di prova, per dimostrare l’effettiva esigenza del mantenimento di dimore e residenze separate. In mancanza, le agevolazioni competono ad un solo immobile;
- b) per “**pertinenze dell’abitazione principale**” si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo;
- c) per “**fabbricato**” si intende l’unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto dei fabbricati, considerandosi parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all’imposta a decorrere dalla data di accatastamento come ultimato, o da quella di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato. Per l'applicazione del tributo, affinché un'area possa considerarsi pertinenza del fabbricato, è necessario che intervenga un'oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi, che sterilizzi in concreto e stabilmente il diritto edificatorio, che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale e che il contribuente presenti la dichiarazione di imposta, originaria o di variazione, in cui siano indicati e dimostrati i predetti requisiti;

- d) per “**area fabbricabile**” si intende l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi, ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione, determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità. L’inserimento quale territorio urbanizzabile nel piano regolatore generale o nel piano strutturale comunale, a seguito dell’adozione, da parte del Consiglio comunale, è sufficiente per la qualificazione di area fabbricabile, anche in assenza di potenzialità edificatoria immediata. Le aree parzialmente edificate si considerano suscettibili di autonoma tassazione qualora risulti, secondo i vigenti strumenti urbanistici, una residua edificabilità. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all’articolo 1 del d.lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l’utilizzazione agro-silvo-pastorale, mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all’allevamento di animali. Nell’ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, la citata agevolazione si applica a tutti i comproprietari. I fabbricati collabenti (F/2), qualora lo strumento urbanistico preveda la possibilità di recupero e riuso, devono essere assoggettati al tributo assumendo il valore dell’area fabbricabile sottesa al fabbricato collabente;
- e) per “**terreno agricolo**” si intende il terreno adibito all’esercizio delle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse, secondo quanto stabilito dall’art. 2135 del codice civile.

#### **Art. 6 – SOMME di MODESTA ENTITÀ (importo minimo da versare)**

1. Il contribuente è esonerato dal versamento del tributo nel caso in cui l’importo annuale dovuto sia inferiore a dieci euro.
2. Non si procede all’accertamento qualora l’ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi l’importo di dieci euro, con riferimento a ciascun periodo d’imposta.

#### **Art. 7 – FUNZIONARIO RESPONSABILE**

1. La Giunta comunale designa il funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l’esercizio dell’attività organizzativa e gestionale dei tributi comunali. Il funzionario sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti, dispone i rimborsi e rappresenta in giudizio l’ente nelle controversie insorte per la gestione dei tributi comunali.

2. Per la verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al soggetto passivo, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da oneri e diritti e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili ai tributi comunali, mediante personale debitamente autorizzato, con preavviso di almeno sette giorni.
3. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici, di cui all'art. 2729 del codice civile.

#### **Art. 8- COMPENSAZIONI**

1. Si applica anche all'imposta unica comunale la disciplina della compensazione di cui all'articolo 5 del regolamento unico delle entrate tributarie comunali.
2. Al fine di beneficiare della facoltà di cui al comma 1, il contribuente deve presentare, almeno 60 giorni prima della scadenza dell'importo a debito, la comunicazione contenente i dati relativi, utilizzando l'apposita modulistica disponibile presso il servizio tributi del comune e scaricabile dal sito internet comunale.

#### **Art. 9 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella stessa misura prevista dall'articolo 10, comma 7, di questo regolamento, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori alla soglia fissata dall'articolo 6, comma 1, di questo regolamento.
4. Le somme da rimborsare possono, su richiesta del contribuente formulata nell'istanza di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti dal contribuente al comune stesso come disposto al precedente articolo 8.

#### **Art. 10 – SANZIONI ed INTERESSI**



1. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC, risultante dalla dichiarazione, si applica la sanzione del 30 per cento sul tributo non versato, prevista dall'art. 13 del d.lgs 18 dicembre 1997, n. 471.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 7, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da 100 euro a 500 euro.
5. Le sanzioni di cui ai commi 2 e 3, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.
6. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
7. Il tasso di interesse applicato per il recupero del tributo e sui rimborsi effettuati, è pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

#### **Art. 11 - ATTIVITÀ di ACCERTAMENTO**

1. Il Comune rettifica le dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere spediti/notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie di cui a questo regolamento.
3. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono anche contenere l'indicazione dell'ufficio presso il quale è

possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso cui è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

4. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dalla Giunta per la gestione del tributo.
5. L'attività dell'ufficio tributi si ispira ai principi contenuti nello Statuto dei diritti del contribuente, di cui alla legge 27 luglio 2000, n. 212 ed è in ogni caso volta a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, promuovendo l'utilizzo degli istituti deflattivi del contenzioso.

#### **Art. 12 - ACCERTAMENTO con ADESIONE**

1. A norma dell'art. 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si applica all'imposta unica comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, emanato sulla base dei principi dettati dal d.lgs. 218/1997 e gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso. Ai fini dell'accertamento dell'imposta unica comunale trova applicazione l'istituto dell'accertamento con adesione secondo la disciplina contenuta negli articoli da 8 a 11 del Regolamento unico delle Entrate tributarie comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 4 febbraio 2004 e s.i.m.
2. Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui al precedente comma possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, secondo quanto previsto dalla specifica normativa di riferimento e secondo la disciplina contenuta nell'art. 7 del Regolamento unico delle Entrate tributarie comunali approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 4 febbraio 2004 e s.i.m.

#### **Art. 13 - CONTENZIOSO**

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso, può essere proposto ricorso, secondo le disposizioni di cui al d.lgs n. 546/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A norma dell'art. 17-bis del D.Lgs. 546/1992, come riformulato dall'art. 9 del D.Lgs. 156/2015, dal 1° gennaio 2016, per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.

#### **Art. 14 - DILAZIONE di PAGAMENTO di OBBLIGAZIONI TRIBUTARIE ACCERTATE**

1. In caso di comprovata temporanea difficoltà economica del contribuente ad effettuare il pagamento, le somme complessivamente dovute a titolo di tributo ed accessori derivanti dall'attività di accertamento di evasione ed elusione, di cui all'articolo 11 di questo regolamento, possono essere rateizzate, in attuazione dell'articolo 7 del regolamento delle entrate tributarie comunali.

#### **Art. 15 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme liquidate dal comune per tributo, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'avviso di accertamento, sono riscosse, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione, coattivamente a mezzo ingiunzione fiscale, di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se eseguita direttamente dal comune o affidata a soggetti di cui all'articolo 53 del d.lgs. n. 446/1997, ovvero mediante le diverse forme previste dall'ordinamento vigente.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tributo, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di 10 euro, con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.

#### **Art. 16 - DISPOSIZIONI FINALI e NORME di RINVIO**

1. Per quanto non previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari, con particolare riferimento alla legge 27 dicembre 2013, n. 147 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
2. L'istituzione dell'imposta unica comunale (IUC) lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU.
3. Si intendono recepite ed integralmente acquisite da questo regolamento tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa, regolanti la specifica materia.
4. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina dell'imposta municipale propria (IMU), del tributo per i servizi comunali (TASI) e della tassa sui rifiuti (TARI), nonché le altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.
5. Questo regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 2014.

## **TITOLO 2**

### **DISCIPLINA dell'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU)**

#### **Art. 17 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, ubicati nel territorio del comune di Fidenza, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, compresi i terreni agricoli, con esclusione, dal 1° gennaio 2014, dell'abitazione principale e delle sue pertinenze, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

#### **Art. 18 - SOGGETTI PASSIVI**

1. Soggetti passivi dell'imposta sono:
  - a) il proprietario di fabbricati, aree fabbricabili e terreni a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa;
  - b) il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli stessi;
  - c) il concessionario, nel caso di concessione di aree demaniali;
  - d) il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria. Il locatario è soggetto passivo a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;
  - e) il coniuge assegnatario della casa coniugale, a seguito del provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il quale si intende in ogni caso, ai fini del tributo, titolare del diritto di abitazione;
  - f) per i beni immobili sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale, di cui all'articolo 69, comma 1, lettera a, del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il versamento dell'imposta è effettuato da chi amministra il bene.

#### **Art. 19 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile dell'imposta è costituita dal valore dell'immobile determinato a norma dell'articolo 5, commi 1, 3, 5 e 6 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e dei commi 4 e 5 dell'articolo 13 del d.l. n. 201/2011, conv. in legge n. 214/2011.
2. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti dagli atti catastali, vigenti alla data del 1° gennaio

dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento, a norma dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti moltiplicatori:

- a) 160 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10;
  - b) 140 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5;
  - c) 80 per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/10 e D/5;
  - d) 65 per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione dei fabbricati classificati nella categoria catastale D/5, già sopraindicati;
  - e) 55 per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1.
3. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 3, dell'articolo 5, del d.lgs. n. 504/1992, in base al quale, fino all'anno in cui gli stessi fabbricati sono iscritti in catasto con attribuzione della rendita, il valore è determinato alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione ed è costituito dall'importo che risulta dalle scritture contabili, al lordo delle quote di ammortamento, applicando per ciascun anno di formazione i coefficienti aggiornati annualmente dal decreto del Ministero Economia e Finanze. In caso di locazione finanziaria, il locatore o il locatario possono esperire la procedura prevista dal regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetto Docfa), con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dalla data di presentazione. In mancanza di rendita proposta, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a mettere a disposizione tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
4. Per i terreni agricoli e per i terreni non coltivati, purché non identificabili con quelli di cui al comma 5 di questo articolo, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare del reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25 per cento, a norma dell'articolo 3, comma 51, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, un moltiplicatore pari a 135.
5. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, con riferimento alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Prima di adottare la deliberazione consiliare di approvazione

del bilancio di previsione annuale e pluriennale, la Giunta comunale stabilisce i valori commerciali medi delle aree edificabili, al 1° gennaio dell'anno di riferimento.

6. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione del fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 3, comma 1, lettere c), d) e f), del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 2 del d.lgs. n. 504/1992, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

Nei casi in cui:

- a) l'utilizzo del fabbricato sia antecedente alla data di ultimazione dei lavori di ristrutturazione con contestuale richiesta di certificato di conformità edilizia e agibilità;
  - b) la residenza anagrafica sia mantenuta nell'unità immobiliare durante i lavori di ristrutturazione;
- sarà necessario presentare al Comune entro 30 giorni dalla data di utilizzo dell'unità immobiliare apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma del DPR 445/2000 e s.m.i., della sussistenza dei requisiti di residenza e dimora abituale, al fine di consentire la verifica delle condizioni di sicurezza del fabbricato e il riscontro della fattispecie imponibile IUC.

#### **Art. 20 - DETERMINAZIONE del VALORE VENALE delle AREE EDIFICABILI**

1. Per semplificare gli adempimenti a carico dei soggetti passivi e per migliorare l'attività di controllo del servizio tributario, la Giunta comunale delibera, per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili ubicate nel territorio del comune.
2. L'adeguamento da parte dei contribuenti ai valori di cui al comma 1, non limita il potere di accertamento del comune.
3. La determinazione del predetto valore non ha altro effetto per il soggetto passivo, che resta libero di provare il diverso valore del terreno oggetto d'imposta. Il contribuente non ha diritto al rimborso dell'imposta versata in autoliquidazione, per imponibile maggiore rispetto ai valori tabellari stabiliti dalla giunta comunale.
4. Per individuare le zone di valore immobiliare mediamente uniforme ed i rispettivi valori commerciali, la Giunta comunale tiene conto della zona territoriale di ubicazione, dell'indice di edificabilità, della destinazione d'uso consentita, degli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessario per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

5. Il terreno è soggetto all'imposta, in quanto edificabile, quando le possibilità di trasformazione urbanistica ed edilizia dello stesso, sono inserite negli strumenti urbanistici comunali, fin dal momento della loro adozione.
6. In occasione di specifiche varianti urbanistiche, il settore comunale "U.T.C. – Assetto del territorio", comunica al soggetto passivo la data in cui il terreno è divenuto edificabile, il valore imponibile di riferimento da assumere ai fini del calcolo dell'imposta, rispetto alle diverse fasi del procedimento di variante.
7. Le aree parzialmente edificate si considerano suscettibili di autonoma tassazione per edificabilità residua qualora risulti, secondo i vigenti strumenti urbanistici, una residua edificabilità.
8. Per l'applicazione dell'imposta sono equiparate ai terreni agricoli le aree, anche se edificabili, adibite di fatto all'agricoltura, silvicoltura, funghicoltura, floricultura, orticoltura, pastorizia o all'allevamento di bestiame, purché siano possedute e condotte da coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) secondo le disposizioni vigenti.
9. A tal fine, si considerano coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali (I.A.P.) i soggetti che rispettano i requisiti previsti dal d. lgs. 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni iscritti agli Istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni e tenuti al corrispondente obbligo dell'assicurazione per invalidità, vecchiaia e malattia.

#### **Art. 21 - RIDUZIONI per i TERRENI AGRICOLI**

1. (Abrogato).
2. (Abrogato).

#### **Art. 22 - RIDUZIONE della BASE IMPONIBILE per FABBRICATI di INTERESSE STORICO o ARTISTICO e per FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI o INABITABILI e per i COMODATI A PARENTI**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
  - a) per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10, del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.

2. A questo fine si specifica che:

- a) l'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia, per l'art.3, comma 1, lettere c) e d) del d.p.r. 6 giugno 2001, n. 380 e del vigente regolamento comunale. Il parere dell'Asl, se non supportato dalla perizia tecnica di cui al successivo comma 4, è considerato influente ai fini dell'inabitabilità o dell'inagibilità del fabbricato;
- b) se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

3. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere dichiarato:

- dal contribuente, con dichiarazione resa a norma del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, allegando idonea documentazione. Il comune si riserva di verificare la veridicità della dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno, chiedendo la produzione di perizia e di adeguata documentazione tecnica e recuperando l'imposta non versata e gli oneri accessori.
- mediante perizia da parte dell'ufficio tecnico comunale, o con perizia a carico del proprietario, il quale è tenuto ad allegare idonea documentazione alla dichiarazione.

4. La riduzione indicata si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabitabilità o l'inagibilità da parte dell'ufficio tecnico comunale, ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.

5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.

Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.



### **Art. 23 - DETERMINAZIONE di ALIQUOTE e DETRAZIONI di IMPOSTA**

1. Le aliquote d'imposta sono stabilite con deliberazione del Consiglio comunale da adottare entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, a norma dell'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La citata deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il predetto termine, le aliquote e la detrazione vigenti nell'anno precedente si intendono prorogate di anno in anno.
2. Resta ferma la facoltà di modificare le aliquote del tributo entro il termine previsto dall'art. 193, comma 2, del d.lgs. n. 267/2000 per il ripristino degli equilibri della gestione.
3. La deliberazione consiliare di approvazione delle aliquote e delle detrazioni del tributo deve essere pubblicata sul sito informatico del ministero dell'economia e delle finanze (M.E.F.), di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 360/1998. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. In caso di mancata pubblicazione entro il termine di legge di ciascun anno di imposta, si applicano le aliquote e le detrazioni deliberate per l'anno precedente.
4. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune ridotta al 75%.

### **Art. 24 - DETRAZIONE per l'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, si detraggono 200 euro, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione. La detrazione è fruita fino a concorrenza dell'ammontare dell'imposta dovuta.
2. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi, proporzionalmente alla quota per la quale la stessa destinazione si verifica.

### **Art. 25 - ASSIMILAZIONI all'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale:

- a) l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risulti locata;
2. E' considerata direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare e le relative pertinenze possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed iscritti all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (Aire), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che l'abitazione non risulti locata o concessa in comodato d'uso.
3. Per ciascuna delle fattispecie sopraindicate, la predetta agevolazione può essere applicata per una sola unità immobiliare e relative pertinenze.

### **Art. 26 - ESENZIONI**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, nonché dai Comuni, se diversi da quelli indicati all'ultimo periodo del comma 1, dell'art. 4 del d.lgs. n. 504/1992 e s.m.i., dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dalle Unità Sanitarie Locali, dalle Istituzioni sanitarie pubbliche autonome di cui all'art. 41 della legge n.833/1978, dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura, destinati esclusivamente a funzioni istituzionali;
- b) i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;
- c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis, del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede, indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810;
- f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri ed alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati, in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate per l'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, essendo il comune di Fidenza compreso nell'elenco di cui

alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 come comune “parzialmente delimitato”. Si precisa che, nel territorio del comune di Fidenza, sono esenti i terreni agricoli censiti nei fogli catastali dal n. 79 al n. 102 ed, in parte, ai fogli nn. 70, 75 e 78; l'elenco dei mappali esenti è disponibile presso l'ufficio tributi comunale. Le esenzioni dall'imposta dei terreni qui menzionati operano fino a diversa disposizione normativa;

- h) gli immobili posseduti e direttamente utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 91-bis del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. dalla legge 24 marzo 2012 n. 27 e successive modificazioni;
- i) gli immobili ed i fabbricati di proprietà delle ONLUS, dalle stesse direttamente utilizzati per propri fini statutari. L'esenzione non si applica per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- j) gli immobili ed i fabbricati relativi ad istituzioni riordinate in aziende pubbliche di servizi alla persona o in persone giuridiche di diritto privato con esclusione degli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;
- k) le abitazioni principali e le relative pertinenze, come definite all'articolo 5 di questo regolamento, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- l) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari e dal 1° gennaio 2016 le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa assegnate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al requisito della residenza anagrafica.
- m) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal d.m. infrastrutture 22 aprile 2008;
- n) la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- o) gli immobili, in numero massimo di uno per soggetto passivo, iscritti o iscrivibili nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, posseduti, e non concessi in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento

civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per i quali non sono richieste le condizioni di dimora abituale e di residenza anagrafica. Per l'applicazione dei predetti benefici, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, per attestare il possesso dei requisiti e precisare gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio;

- p) i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8, dell'articolo 13, del d.l. n. 201 del 2011, conv. in legge 214/2011;
- q) i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Per l'applicazione dei predetti benefici, il soggetto passivo è tenuto a presentare, a pena di decadenza, entro il termine ordinario per la presentazione delle dichiarazioni di variazione dell'IMU, apposita dichiarazione, utilizzando il modello ministeriale, per attestare il possesso dei requisiti e precisare gli identificativi catastali degli immobili ai quali si applica il beneficio;
- r) i terreni agricoli posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione.

#### **Art. 27 – QUOTA dell'IMPOSTA RISERVATA allo STATO**

1. Per l'articolo 1, comma 380, della legge n. 228/2012, è riservata allo Stato la quota di gettito IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento. La riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dal comune di Fidenza, che insistono sul proprio territorio.
2. Per l'accertamento, la riscossione, l'applicazione delle sanzioni, i rimborsi, gli interessi e il contenzioso si applicano le disposizioni vigenti in materia di IMU.
3. Le attività di accertamento e la riscossione sono effettuate dal Comune, al quale spettano le maggiori somme derivanti dall'espletamento delle stesse attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni.

#### **Art. 28 - VERSAMENTO dell'IMPOSTA**

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni, è computato per intero.
2. Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è effettuato in due rate di pari importo, la prima con scadenza alla data del 16 giugno e la seconda con scadenza il 16 dicembre, oppure in unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento della prima rata è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del d.lgs. 360/1998.
4. Gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta esclusivamente mediante modello F24, secondo le disposizioni dell'art. 17 del d.lgs. 241/1997, in tre rate: le prime due rate, ciascuna di importo pari al 50 per cento dell'imposta versata per l'anno precedente, entro i termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento; la terza rata, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali possono compensare i versamenti con i crediti verso il Comune risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente al 1 gennaio 2014.
5. Il versamento deve essere eseguito secondo le disposizioni dell'articolo 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (mediante l'utilizzo del Modello F24), con le modalità stabilite dai provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo.
6. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo, secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 166, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Utilizzando il modello F24, l'arrotondamento deve essere operato per ciascun codice tributo.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
8. Non devono essere eseguiti versamenti per importi inferiori a dieci euro, comprensivi di eventuali sanzioni ed interessi, come previsto dall'art. 25 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

#### **Art. 29 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo alla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con il decreto del

Ministero Economia e Finanze, di cui l'articolo 9, comma 6, del d.lgs. n. 23/2011. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

2. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'IMU.
3. È fatta salva la facoltà per il contribuente di presentare la dichiarazione anche in via telematica, seguendo le modalità indicate al successivo comma 4.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
5. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare la dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Gli stessi soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta, per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale, entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

### **TITOLO 3**

#### **DISCIPLINA DEL TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI INDIVISIBILI**

##### **(TASI)**

#### **Art. 30 - PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto impositivo del tributo comunale per i servizi indivisibili (TASI) è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli e dell'abitazione principale come definiti dalle vigenti disposizioni ai fini dell'imposta municipale propria. escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
2. (Abrogato).
3. Il tributo concorre al finanziamento dei servizi indivisibili erogati dal Comune, come meglio specificati dal successivo articolo di questo regolamento.

### **Art 31 - SERVIZI INDIVISIBILI e RELATIVI COSTI**

1. Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:
  - a) Servizi demografico ed elettorale;
  - b) Pubblica sicurezza e polizia locale;
  - c) Gestione di immobili comunali sedi di istituti scolastici, uffici e servizi istituzionali;
  - d) Viabilità e mobilità;
  - e) Illuminazione pubblica;
  - f) Ambiente ed aree verdi;
  - g) Servizi socio – assistenziali.
2. Nei costi dei servizi sopra indicati, sono considerati gli oneri diretti ed indiretti di gestione, con particolare riferimento al personale, acquisto di beni, prestazioni di servizi, trasferimenti, interessi passivi su mutui e prestiti contratti per ciascun servizio ed ammortamenti.
3. Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI il Consiglio comunale individua il costo annuo di competenza dei servizi indivisibili e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo.

### **Art. 32 - SOGGETTI PASSIVI**

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda, a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie, o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all'articolo 30. In caso di pluralità di possessori o detentori essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sulla stessa, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma obbligazione tributaria. L'occupante è tenuto al versamento della TASI nella misura del 10 per cento del tributo complessivamente dovuto in base all'aliquota applicabile per la fattispecie imponibile occupata. Il titolare del diritto reale sull'immobile è tenuto al versamento della restante quota del tributo, pari al 90 per cento. In caso di una pluralità di titolari di diritti reali sull'immobile o di detentori, sorgono due distinte obbligazioni tributarie, una in capo ai primi ed una in capo ai secondi, ciascuna al suo interno di natura solidale. Se l'unità immobiliare è detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse le unità accatastate nelle categorie A/1, A/8 e A/9, il possessore è tenuto a versare la tasi nella misura del 90 per cento del tributo, nulla è dovuto dal detentore.
3. Nel caso di detenzione temporanea degli immobili soggetti al tributo di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali a

titolo di proprietà, uso, usufrutto, uso, abitazione o superficie. Per l'individuazione di tale fattispecie si fa riferimento alla durata del rapporto.

4. Nel caso in cui l'immobile soggetto al tributo sia oggetto di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la durata del contratto. Per durata del contratto di locazione finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata dal verbale di consegna.
5. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di quest'ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

#### **Art. 33 - BASE IMPONIBILE**

1. La base imponibile è la stessa prevista per l'applicazione dell'IMU, di cui all'articolo 13 del decreto legge n. 201/2011.
2. (Abrogato).
3. Per le aree fabbricabili il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati dalla Giunta Comunale, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente alla eccedenza d'imposta versata a tale titolo.
4. (abrogato)
5. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni. Per la definizione dell'inagibilità o inabitabilità si rinvia all'articolo 22 del presente regolamento.



6. Per i fabbricati di interesse storico o artistico, di cui all'articolo 10 del d.lgs. n. 42 del 2004, la base imponibile è ridotta del 50 per cento. Questa riduzione non si cumula con la riduzione di cui al comma 5.

7. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:

- il contratto di comodato sia registrato;
- il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.

Il beneficio spetta anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9. Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23.

#### **Art. 34 - DETERMINAZIONE delle ALIQUOTE**

1. Il Consiglio Comunale approva le aliquote della TASI entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Con la stessa deliberazione può essere disposto l'azzeramento dell'aliquota con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività e tipologia e destinazione degli immobili.
2. In caso di mancata adozione della deliberazione entro il termine sopra indicato, si intendono prorogate le aliquote già in vigore.
3. Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988 n. 431, l'imposta è determinata applicando l'aliquota stabilita dal Comune è ridotta al 75%.

#### **Art. 35 - DETRAZIONE per l'ABITAZIONE PRINCIPALE**

1. Con la deliberazione di cui all'articolo 34 il Consiglio Comunale può riconoscere una detrazione per l'abitazione principale, determinando l'importo e le modalità di applicazione, anche con modalità e criteri differenziati per categorie diverse di contribuenti.

#### **Art. 36 - ESENZIONI ed AGEVOLAZIONI**

1. Sono esenti da TASI gli immobili individuati come tali dalla legge.

2. Con la deliberazione consiliare di cui all'articolo 34 possono essere previste altre agevolazioni, rispettando i vincoli imposti dalla legge.

### **Art. 37 - VERSAMENTI**

1. La TASI è versata direttamente al Comune di Fidenza mediante “Modello di pagamento unificato” (modello F24), secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 .
2. Il versamento deve essere effettuato in 2 rate scadenti il 16 giugno ed il 16 dicembre.
3. È comunque consentito il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore.
5. Il contribuente non è tenuto al versamento della TASI qualora l'importo annuale dovuto per tutti gli immobili dallo stesso posseduti o detenuti, sia inferiore a dieci euro.
6. Il tributo è dovuto per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso o la detenzione. Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero.
7. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.
8. Il versamento del tributo da parte dei soggetti passivi è effettuato in autoliquidazione.

### **Art. 38 - DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi presentano la dichiarazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree soggetti al tributo.
2. In caso di occupazione comune di unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
3. La dichiarazione, redatta su modello ministeriale, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati, da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In questo caso, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le variazioni.
4. Gli enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero Economia e Finanze.

**TITOLO 4**  
**DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

**Art. 39 – PRESUPPOSTO IMPOSITIVO**

1. Presupposto per l'applicazione della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani ed assimilati.
2. Si intendono per:
  - a) *locali*, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
  - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale;
  - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
  - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, fra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Si considerano suscettibili di produrre rifiuti:
  - a) *tutti i locali*, comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione, stabilmente infissa al suolo o nel suolo, qualunque sia la loro destinazione od il loro uso, a prescindere dalla loro legittimità, circa le disposizioni in materia urbanistica, edilizia e catastale;
  - b) *le aree scoperte*, intendendosi per tali sia le superfici di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locali, come terrazze non pertinenziali di civili abitazioni e dancing, salvo i casi di esclusione di cui al successivo art. 46;
  - c) *aree destinate in modo temporaneo e non continuativo* ad attività quali mercati ambulanti, fiere, mostre ed attività similari.
4. Sono escluse dal tributo:
  - a) *le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni*, quali i balconi e le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi;
  - b) *le aree comuni condominiali*, di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva, come androni, scale, ascensori, stenditoi o altri luoghi di passaggio o di utilizzo comune fra i condomini.
5. La presenza di arredi, mobilio, suppellettili, macchinari, attrezzature, il contratto di utenza per la somministrazione di energia elettrica, acqua, gas, telefonia, informatica, anche uno solo di essi, costituiscono presunzione semplice per il possesso o la detenzione del locale o dell'area e dell'attitudine a produrre rifiuti, finché le citate condizioni permangono.

#### **Art. 40 – BASE IMPONIBILE**

1. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 647, della legge n. 147/2013, *“Procedure di interscambio tra i Comuni e l'Agenzia delle Entrate dei dati relativi alle superfici delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di planimetria”*, la base imponibile del tributo è costituita dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree, di cui all'art. 39, comma 3, di questo regolamento.
2. Per l'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (t.a.r.s.u.), di cui al d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e della tassa sui rifiuti e sui servizi indivisibili (t.a.r.e.s.).
3. Per determinare la superficie imponibile (superficie calpestabile) dei fabbricati, la misurazione è effettuata sul filo interno dei muri perimetrali, mentre per le aree scoperte, sul perimetro interno delle stesse, al netto delle costruzioni che insistono sull'area. La superficie è arrotondata per eccesso, se la frazione è superiore o uguale al mezzo metro quadrato e per difetto se la frazione è inferiore al mezzo metro quadrato.
4. Allorché saranno attuate le disposizioni di cui al precedente comma 1, il comune comunicherà ai soggetti passivi la nuova superficie imponibile ai fini dell'applicazione della tassa sui rifiuti, come previsto dall'art. 6, della legge 27 luglio 2000, n. 212.
5. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa, non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via continuativa e prevalente rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. A questo scopo, a pena di decadenza, il soggetto passivo dovrà presentare al comune copia del formulario per l'identificazione dei rifiuti, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. In mancanza della predetta documentazione, sarà assoggettata alla tassa l'intera superficie per tutto l'anno solare.
6. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, non si tiene conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento al tributo delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area, in cui vi è la presenza di persone fisiche.
7. Nell'obiettivo difficoltà di individuare le superfici escluse dal tributo per la produzione di rifiuti non assimilabili (qualora sia documentata la contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati

e di rifiuti speciali non assimilati o di sostanze comunque non conferibili al pubblico servizio), la superficie imponibile è calcolata forfettariamente, applicando all'intera superficie sulla quale è esercitata l'attività, le percentuali di abbattimento indicate nel seguente elenco.

<b>Attività</b>	<b><u>percentuale di riduzione della superficie</u></b>
laboratori di analisi, radiologici, fotografici	20%
tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie	20%
laboratori artigianali, autofficine meccaniche, elettriche, gommisti e autocarrozzerie	20%
attività industriali	30%

8. Per le attività con oggettive condizioni di produzione promiscua di rifiuti urbani e di rifiuti speciali, il funzionario responsabile del tributo, può accordare la riduzione della superficie imponibile, nella misura percentuale corrispondente a quella sopra indicata per l'attività più simile rispetto alla potenziale produttività qualitativa e quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.
9. Per le unità immobiliari adibite ad utenza domestica, in cui è esercitata anche un'attività economica o professionale, qualora non sia possibile distinguere la superficie destinata all'attività da quella dedicata all'uso domestico, è applicata la tariffa delle utenze domestiche.

#### **Art. 41 – OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo e' dovuto limitatamente al periodo dell'anno, computato in giorni, nel quale sussiste l'occupazione o la detenzione dei locali o aree.
2. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione di locali ed aree e sussiste fino al giorno in cui è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.
3. Se la dichiarazione di cessazione e' presentata in ritardo, si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione, salvo che l'utente dimostri, con idonea documentazione, la data di effettiva cessazione.

#### **Art. 42 – DETERMINAZIONE della TARIFFA di RIFERIMENTO**

1. Il Consiglio comunale approva le tariffe della tassa entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione. Le tariffe devono essere determinate in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal comune (anche sulla base dei dati comunicati dal gestore del servizio), approvato da ATERSIR (Agenzia territoriale Emilia-Romagna per i servizi idrici e i rifiuti) e dal Consiglio comunale.
2. Le tariffe sono commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal regolamento, di cui al d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.
3. Le tariffe di riferimento sono composte da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio erogato e all'entità dei costi di gestione, tali da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
4. Nel calcolo per determinare le tariffe sono compresi anche i costi di cui all'art. 15, del d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, per la costruzione e l'esercizio di impianti di discarica.
5. Le tariffe di riferimento sono articolate in due fasce di utenza, domestica e non domestica e sono applicate ai soggetti passivi, previo inserimento di questi ultimi all'interno della rispettiva fascia. L'Amministrazione comunale individua la ripartizione dei costi del servizio per ciascuna fascia di utenza, affinché sia assicurata la copertura integrale dei costi di cui ai commi precedenti.
6. All'interno di ciascuna fascia di utenza, determinata come previsto dal comma precedente, l'Amministrazione comunale stabilisce le tariffe di riferimento per ciascuna categoria, così come disciplinato dagli allegati 1 e 2 del d.p.r. n. 158/1999, con applicazione dei coefficienti ivi previsti.

#### **Art. 43 – SOGGETTI PASSIVI e RESPONSABILI dell'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA**

1. Il tributo è dovuto da chi, persona fisica o giuridica, possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati. Per l'individuazione dei rifiuti assimilati agli urbani, si rimanda, recependole integralmente, alle specifiche disposizioni del vigente Regolamento del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani approvato con delibera dell'Autorità d'Ambito (ATO) di Parma n. 11 del 29/11/2010 e s.m.i.
2. Il tributo è dovuto da coloro che possiedono o detengono i locali o le aree scoperte di cui all'art. 40, comma 1, con vincolo di solidarietà fra i componenti del nucleo familiare o fra coloro che usano in comune i locali o le aree.

3. In caso di detenzione temporanea, di durata non superiore a sei mesi, anche non continuativi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in questa fattispecie anche le abitazioni e relativi pertinenze o accessori, locati a non residenti.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermi restando verso questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario per i locali e le aree in uso esclusivo.
5. L'amministratore del condominio o il proprietario dell'immobile, a richiesta del servizio tributi, sono tenuti a presentare l'elenco dei soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte.

#### **Art. 44 – DETERMINAZIONE degli OCCUPANTI per le UTENZE DOMESTICHE**

1. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche, che vi hanno stabilito la propria residenza anagrafica, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'anagrafe del comune di Fidenza, all'atto dell'emissione degli avvisi di pagamento annuali. Per le nuove utenze domestiche, il numero degli occupanti è quello dichiarato dal soggetto passivo, fatti salvi gli accertamenti e le verifiche d'ufficio. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico, che dimorano o convivono nell'unità immobiliare per almeno sei mesi nell'anno solare.
2. Sono considerati parte del nucleo familiare anche i componenti temporaneamente domiciliati altrove. In caso di servizio di volontariato o di attività lavorativa prestata all'estero o di degenza o di ricovero in case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza risulti dalla dichiarazione del tributo e sia adeguatamente documentata.
3. Per le utenze domestiche tenute a disposizione del proprietario, si assume come numero degli occupanti quello di due unità, o quello dichiarato dal contribuente solo se maggiore. La stessa disposizione si applica anche per l'abitazione priva di residenti che non risulta locata, ma tenuta a disposizione dei cittadini italiani residenti all'estero (iscritti AIRE), salvo diversa disposizione di legge.

4. Per l'abitazione posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di degenza o ricovero permanente, purché priva di residenti e a condizione che non risulti locata, si assume come numero degli occupanti una sola unità.

#### **Art 45 – CATEGORIE delle UTENZE NON DOMESTICHE**

1. Le attività non comprese in una specifica categoria di cui al d.p.r. n. 158/1999, sono associate alla categoria di attività, avente maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.
2. La tariffa applicabile per ciascuna attività è di regola unica, anche se le superfici utilizzate per l'esercizio dell'attività hanno destinazione d'uso diverse. I locali di un complesso immobiliare unitario sono assoggettabili a più tariffe, soltanto se le attività ivi esercitate hanno caratteristiche operative tali per cui, stante la loro elevata incidenza, assumono rilevanza autonoma e ciascuna di esse è riconducibile ad una specifica categoria di tariffa fra quelle previste dal d.p.r. 27 aprile 1999, n. 158.
3. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata all'una o all'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi certi.

#### **Art. 46 – ESCLUSIONI**

1. Non sono soggetti al tributo i locali e le aree che non possono produrre rifiuti, urbani o assimilati per loro natura o per l'uso particolare cui sono stabilmente destinati, o perché risultano in obiettive condizioni di non utilizzabilità. A titolo esemplificativo, rientrano in questa condizione:
  - a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni;
  - b) (abrogato).
  - c) (abrogato).
  - d) le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 del codice civile, che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
  - e) le istituzioni scolastiche statali, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'art. 33-bis del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 , convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31;
  - f) i locali occupati da centrali termiche e impianti tecnologici, ove non vi è, di regola, la presenza umana (cabine elettriche, vani per ascensori e montacarichi, celle frigorifere,



apparecchi di misura di energie e fluidi, apparecchi di filtrazione e depurazione dell'aria e dell'acqua);

- g) i lastrici solari, i cavedi impraticabili, se non sono di fatto adattati o comunque utilizzati per la permanenza anche occasionale di persone o l'esercizio di attività diverse da quelle congruenti con la loro destinazione nominale;
  - h) le superfici degli impianti sportivi riservati, di norma, ai soli praticanti, sia che gli impianti siano ubicati in aree scoperte, sia in locali, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi dall'esercizio dell'attività sportiva, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro e comunque ogni area destinata al pubblico;
  - i) le unità immobiliari, prive di mobili e suppellettili, purché non siano attivi contratti per la somministrazione di energia elettrica, acqua e gas;
  - j) le unità immobiliari, non occupate, che per cause strutturali o edilizie mantengano attiva l'utenza centralizzata di acqua o di gas;
  - k) gli immobili di stretta pertinenza di fondi destinati all'esercizio di agricoltura, allevamento, florovivaismo e silvicoltura (quali locali di ricovero di attrezzature e derrate, fienili, stalle, serre per l'esposizione di piante), con esclusione dei locali destinati ad abitazione, alla vendita dei prodotti al dettaglio, alla somministrazione e alla ricettività (agriturismo);
  - l) i locali e le aree di fatto non utilizzati per lavori di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, limitatamente al periodo di validità del provvedimento di autorizzazione e comunque, non oltre la data di certificazione della fine lavori o dell'effettiva occupazione, se antecedente;
  - m) (abrogato).
2. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo in esecuzione di questo articolo, sarà applicata la tassa sui rifiuti per l'intero anno solare di conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni pecuniarie per infedele dichiarazione.

#### **Art. 47 – RIDUZIONI ed ESENZIONI**

1. Ferma restando la copertura integrale del costo del servizio, la riduzione della tariffa per la raccolta differenziata delle utenze domestiche, prevista dalle vigenti disposizioni, essendo la raccolta differenziata obbligatoria su tutto il territorio comunale, è assicurata a tutti gli utenti su

base comunale e collettiva, mediante il contenimento dei costi di erogazione del servizio. L'Amministrazione comunale, per agevolare gli utenti che intensificano la raccolta differenziata, da alcuni anni, consegna in comodato d'uso gratuito a tutti gli utenti che ne fanno richiesta, apposite compostiere per lo smaltimento in proprio dei rifiuti organici e vegetali.

2. Il tributo è dovuto nella misura del 20 per cento della tariffa, in caso di mancata erogazione del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o imprevedibili impedimenti organizzativi, che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
3. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al 40 per cento della tariffa. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra di essi ed il più vicino punto di raccolta, rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita, non è superiore a 500 metri lineari.
4. La tassa è ridotta del 20 per cento per locali adibiti ad usi diversi dall'abitazione e per le aree scoperte utilizzati per non più di sei mesi nell'anno, con licenza o autorizzazione amministrativa rilasciata per l'esercizio di attività stagionale, discontinua o ricorrente.
- 4 bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose, prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche, e alle utenze domestiche che avviano il compostaggio dei rifiuti organici da cucina, sfalci e potature, purché il compostaggio sia effettuato in uno spazio verde privato di almeno 50 mq ad uso esclusivo dell'immobile soggetto a tassa e nel rispetto del decoro urbano, si applica una riduzione del 5% della tariffa variabile a decorrere dalla data di presentazione di apposita dichiarazione attestante l'attivazione del compostaggio in modo continuativo e l'utilizzo in loco del compost prodotto.<sup>1</sup>
- 4 ter. Alle utenze non domestiche che in via continuativa devolvono gratuitamente prodotti alimentari derivanti dalla propria attività ad associazioni assistenziali, di volontariato, enti e/o organizzazioni senza fini di lucro per la redistribuzione a soggetti bisognosi è riconosciuta una riduzione della parte variabile della tariffa pari a:
  - riduzione del 3% fino a 20 tonnellate di beni alimentari ceduti;
  - riduzione del 5% oltre le 20 tonnellate di beni alimentari ceduti.

Il riconoscimento della riduzione è subordinato alla presentazione, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, di una dichiarazione con l'elenco dettagliato delle quantità di prodotti devoluti alle associazioni nell'anno precedente debitamente documentata da certificazioni sottoscritte dalle

---

<sup>1</sup> comma inserito con delibera consiliare n. 32 del 29 aprile 2016.

associazioni beneficiarie. La riduzione verrà applicata a consuntivo a congruaggio sulla prima rata utile.<sup>2</sup>

5. Le utenze non domestiche che avviano al riciclo, direttamente o tramite soggetti autorizzati, rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione della quota variabile del tributo proporzionale alla quantità degli stessi. L'agevolazione, applicata a consuntivo mediante compensazione alla prima scadenza utile, è definita in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare e la produzione totale di rifiuti. La produzione totale di rifiuti è calcolata moltiplicando la superficie assoggettata a tassazione per il coefficiente "max valore assoluto totale" della categoria, previsto nell'allegato 5 del Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani approvato dall'Assemblea dell'autorità d'ambito della Provincia di Parma (ATO) con atto del 29 novembre 2010.

La riduzione sopra descritta non potrà essere comunque superiore al 60% della quota variabile del tributo come sopra definito.

Se la quantità totale di rifiuti prodotta nell'anno supera il valore massimo assoluto di produzione rifiuti previsto dal Regolamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani (ATO) per la categoria di utenza, non sarà applicabile la riduzione tariffaria per l'avvio al riciclo.

Le utenze non domestiche che intendono aderire alla riduzione tariffaria devono presentare in via preventiva entro il 31 gennaio (entro il 30 giugno per l'anno 2016) l'istanza in cui dichiarano la produzione presunta di rifiuti e, a pena di decadenza, entro il 30 aprile dell'anno successivo al periodo d'imposta nel quale il riciclo si è verificato, la dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante la quantità totale di rifiuti prodotti e la quantità di rifiuti avviata al riciclo.

La dichiarazione dovrà essere corredata da:

- copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs. n. 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati;
- copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento, copia delle fatture con descrizione dei rifiuti per quantitativi e periodo;
- copia dei contratti con ditte autorizzate in base alla normativa vigente.

La dotazione dei contenitori per la raccolta dei rifiuti conferiti al servizio pubblico sarà rimodulata sulla base della dichiarazione di produzione presunta di rifiuti.<sup>3</sup>

6. Ai fini dell'applicazione della riduzione tariffaria di cui al precedente comma 5, si trascrive la definizione di *riciclaggio (riciclo)* dei rifiuti, contenuta nell'art. 185, lettera u) del d.lgs. n. 152

---

<sup>2</sup> comma inserito con deliberazione consiliare n. 10 del 27 marzo 2017.

<sup>3</sup> comma modificato con deliberazione consiliare n. 32 del 29 aprile 2016.

del 2006: *“Qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. Include il trattamento di materiale organico, ma non il recupero di energia, né il ritrattamento per ottenere materiali da utilizzare quali combustibili o in operazioni di riempimento”*. Le operazioni di riciclo sono identificate dai condici R3, R4 e R5 dell'allegato C, parte IV, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.

6 bis. E' prevista una riduzione per un anno della quota variabile della tariffa nella misura del 50% per i pubblici esercizi che provvedono alla dismissione delle slot machine e apparecchi simili per l'intrattenimento presenti nei propri locali. L'agevolazione è riconosciuta nel caso in cui le slot machine e gli apparecchi simili oggetto di dismissione risultino presenti nei locali alla data del 30 giugno 2015 ed a condizione che siano dismesse tutte le apparecchiature in questione e non vengano reinstallate negli anni successivi a pena di decadenza dall'agevolazione. L'agevolazione è subordinata alla richiesta di parte da presentarsi al Servizio Entrate, corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio, da presentare, a pena di decadenza, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di dismissione delle slot machine e degli apparecchi simili ed il conguaglio della tassa è effettuato alla prima scadenza utile.

6 ter. Gli esercizi commerciali ed artigianali aventi la propria sede operativa in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche, hanno diritto, in virtù della loro minore attitudine a produrre rifiuti, ad una riduzione della tassa pari al:

- a) 35% qualora la durata dei lavori sia compresa fra 3 mesi e 6 mesi;
- b) 50% qualora la durata dei lavori sia superiore a 6 mesi.

Ai fini di cui sopra rientrano nel concetto di "zona preclusa al traffico" l'area o strada in cui, a causa della presenza del cantiere, sia interdetta l'accessibilità veicolare. Tali zone verranno appositamente e motivatamente individuate dall'Amministrazione con deliberazione di Giunta comunale.

I requisiti per beneficiare della suddetta agevolazione sono i seguenti:

- a) essere titolare di un'attività commerciale o artigianale.
- b) avere la sede operativa, aperta al pubblico, della propria attività che si affacci direttamente (con apposito punto di accesso della clientela) sulla strada o area preclusa al traffico a causa dell'apertura di un cantiere per la realizzazione di un'opera pubblica.
- c) essere in regola con il pagamento della tassa rifiuti.

L'applicazione dell'agevolazione deve essere richiesta da chi ritenga di possedere tutti i requisiti con apposita istanza al Comune, da presentare entro 90 giorni dalla chiusura del cantiere e l'agevolazione verrà riconosciuta a consuntivo mediante compensazione alla prima scadenza utile a partire dall'annualità 2016.

7. Qualora il diritto alle riduzioni fosse riconosciuto dall'autorità pubblica al termine dell'esercizio di riferimento, sarà applicata la riduzione mediante compensazione con il tributo dovuto per l'anno successivo. Nel caso in cui ciò non fosse possibile, sarà disposto il rimborso al contribuente che, pur avendo diritto alla riduzione, non ne ha beneficiato nell'anno di riferimento.

8. Sono esenti dal pagamento del tributo i locali e le aree scoperte:

- a) di proprietà comunale o dal comune detenuti a qualunque titolo, adibiti all'esercizio di funzioni, attività e servizi istituzionali e/o comunque da esso direttamente gestiti;
- b) adibiti all'esercizio delle liturgie di culti ammessi nello Stato;
- c) utilizzati per propria sede o per l'esercizio di attività statutarie dagli enti del terzo settore (ETS) come definiti dal D.Lgs. n. 117/2017. Per le imprese sociali e per le cooperative sociali l'esenzione è limitata ad una superficie massima di 200 metri quadrati.
- d) destinati ad asilo nido, regolarmente autorizzati al funzionamento a norma della legge regionale n. 1/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, a scuola materna, a scuola obbligatoria o superiore, di ogni ordine e grado, privati, purché appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62.

Le predette esenzioni decorrono dalla data di presentazione della dichiarazione di occupazione di cui all'art. 51.

9. Il costo del servizio relativo ai locali ed alle aree di cui al comma 8), 6 bis) e 6ter) è calcolato e previsto nella parte spesa del bilancio comunale e non può essere assunto per la determinazione della tariffa della tassa dei rifiuti, né finanziato con il suo gettito.

10. Qualora fossero applicabili più agevolazioni, saranno applicate al massimo due riduzioni, quelle più favorevoli al contribuente.

#### **Art. 48 – PIANO FINANZIARIO**

1. Il *Piano Finanziario* del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, è redatto annualmente dal comune ed approvato dal Consiglio comunale e da ATERSIR (Agenzia Territoriale Emilia Romagna per i Servizi Idrici e i Rifiuti).

2. Il *piano finanziario* del servizio di gestione dei rifiuti urbani, contiene l'indicazione dei costi, suddivisi per tipologia, così come individuati dal d.p.r. n. 158/1999.
3. Gli uffici comunali, il soggetto che gestisce il servizio ed ogni altro soggetto in possesso di dati ed elementi necessari per la redazione del "*Piano Finanziario*", sono tenuti a comunicare, tempestivamente, i dati richiesti al "*servizio tributi*" del comune.

#### **Art. 49 – TRIBUTO GIORNALIERO**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune di Fidenza istituisce il tributo denominato TARI giornaliera, in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata di un importo percentuale pari al 50 per cento.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di aree e spazi pubblici.
5. Per quanto non previsto nei commi precedenti, si applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla tassa sui rifiuti annuale.

#### **Art. 50 – TRIBUTO PROVINCIALE**

1. È fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie di locali ed aree assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dall'Amministrazione provinciale.

#### **Art. 51 – DICHIARAZIONE**

1. I soggetti passivi del tributo, di cui all'art. 43, sono tenuti a presentare la dichiarazione entro il termine di 90 giorni dalla data in cui:
  - a) ha inizio il possesso, l'occupazione o la detenzione di locali ed aree assoggettabili al tributo;

- b) si verifica la variazione di quanto precedentemente dichiarato;
- c) si verifica la cessazione del possesso, occupazione o detenzione dei locali ed aree , precedentemente dichiarati.

Nel caso di occupazione in comune di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

2. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo; in questo caso, la dichiarazione va presentata entro il termine stabilito al comma precedente.
3. Nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, se sussiste, nonché ulteriori dati richiesti dal modello predisposto dal servizio tributi del comune di Fidenza.
4. La dichiarazione può essere consegnata a mano all'ufficio tributi o all'ufficio protocollo del comune, i quali ne rilasciano la ricevuta di presentazione oppure mediante posta ordinaria, o fax, o posta elettronica o posta certificata.
5. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione della tassa rifiuti solidi urbani (t.a.r.s.u.) e del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (t.a.r.e.s.), in quanto compatibili, valgono anche con riferimento e per l'applicazione della tassa sui rifiuti.

#### **Art. 52 – VERSAMENTO del TRIBUTO**

1. Il tributo è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Il versamento del tributo annuale deve essere effettuato in tre rate, con scadenza il 16 luglio, 16 settembre e 16 novembre. È consentito il pagamento del tributo in unica soluzione entro il 16 luglio.

#### **Art. 53 – RISCOSSIONE**

1. L'ufficio tributi comunale invia ai soggetti passivi la richiesta di pagamento della tassa, contenente l'importo dovuto per la componente rifiuti, il tributo provinciale, l'ubicazione e la superficie dei locali e delle aree sui quali è applicata la tariffa, la destinazione d'uso dichiarata o accertata, le tariffe applicate, l'importo di ogni singola rata con le scadenze di pagamento, oltre

al modello F24 precompilato per il loro versamento. L'avviso di pagamento deve contenere tutti gli elementi previsti dall'art. 7, della legge n. 212/2000 "*Statuto del contribuente*".

2. Il versamento della tassa sui rifiuti è effettuato, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 del d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (Modello F24).
3. Per le utenze non domestiche la comunicazione degli importi dovuti potrà avvenire via PEC.

#### **Art. 54 – ATTIVITÀ di CONTROLLO e ACCERTAMENTO del TRIBUTO**

1. Il funzionario responsabile, per l'attività di accertamento della tassa delle unità immobiliari a destinazione ordinaria, iscritte o iscrivibili nel catasto dei fabbricati, può considerare soggetta al tributo l'80 per cento della superficie catastale, determinata con i criteri di cui al d.p.r. 23 marzo 1998, n. 138.
2. In caso di mancato versamento di una o più rate della tassa sui rifiuti, entro le scadenze stabilite da questo regolamento, il funzionario responsabile emette e notifica l'atto di accertamento per omesso o insufficiente versamento della tassa, con applicazione della sanzione pecuniaria in ragione del 30 per cento sull'importo non versato o versato tardivamente.

#### **Art. 55 – NORME TRANSITORIE e FINALI**

1. La TARI entra in vigore il 1° gennaio 2014 e dalla stessa data è soppresso il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (t.a.r.e.s.), istituito e disciplinato con deliberazione consiliare n. 4 del 26 marzo 2013.